



CITTA' DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 300 del 06/12/95, n.34 del 24/01/96 e n. 230 del 30/12/96.

Reso esecutivo dal CO.RE.CO Centrale nella seduta del 28/11/96 ai nn. 15187/14502

Aggiornato con le modifiche apportate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 12/05/2010.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|--------------|
| <i>Art. 1 - Circoscrizioni di decentramento</i> | <i>pag.4</i> |
| <i>Art. 2 – Organi della Circoscrizione</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 3 – Principi di organizzazione</i> | <i>4</i> |

TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE

| | |
|---|---------------|
| <i>Art. 4 – Istanze e petizioni.....</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 5 – Consultazioni e conferenze di Circoscrizione.....</i> | <i>5</i> |

TITOLO III – ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE

CAPO I

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

| | |
|--|---------------|
| <i>Art. 6 – Elettorato attivo e passivo</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 7 – Dimissioni della carica di consigliere</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 8 – Surroga dei consiglieri</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 9 – Funzioni consultive</i> | <i>6</i> |
| <i>Art.10 – Funzioni e poteri dei Consiglieri di Circoscrizione</i> | <i>6</i> |
| <i>Art.11 – Funzioni propositive</i> | <i>7</i> |
| <i>Art.12 – Partecipazione alle scelte dell’Amministrazione comunale</i> | <i>7</i> |
| <i>Art.13 – Adempimenti alla prima adunanza</i> | <i>7</i> |
| <i>Art.14 – Presidenza delle sedute.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art.15 – Convocazione del Consiglio</i> | <i>8</i> |
| <i>Art.16 – Disciplina ed organizzazione delle sedute</i> | <i>8</i> |
| <i>Art.17 – Pubblicità delle sedute</i> | <i>8</i> |
| <i>Art.18 – Decadenza o scioglimento dei Consigli di Circoscrizione</i> | <i>9</i> |

CAPO II

IL PRESIDENTE

| | |
|---|---------------|
| <i>Art.19 – Elezione del Presidente.....</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>Art.20 – Attribuzioni del Presidente</i> | <i>9</i> |

| | |
|---|----------------|
| <i>Art.21 – Durata in carica del Presidente</i> | <i>pag. 10</i> |
| <i>Art.22 – Decadenza e dimissioni del Presidente.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art.23 – Rimozione e sospensione del Presidente.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art.24 – Il Vice Presidente.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art.25 – Consulta dei Presidenti.....</i> | <i>10</i> |

CAPO III

UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

| | |
|--|----------------|
| <i>Art.26 – Dotazione della Circoscrizione.....</i> | <i>pag. 11</i> |
| <i>Art.27 – Il dirigente.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art.28 – Personale degli uffici di Circoscrizione</i> | <i>11</i> |

TITOLO IV- COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

| | |
|--|----------------|
| <i>Art.29 – Servizi di base</i> | <i>pag. 12</i> |
| <i>Art.30 – Funzioni delegate</i> | <i>13</i> |
| <i>Art.31 – Deleghe per progetti</i> | <i>13</i> |

TITOLO V – GESTIONE FINANZIARIA

| | |
|---|----------------|
| <i>Art.32 – Bilancio della Circoscrizione</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>Art.33 – Conto consuntivo</i> | <i>14</i> |

TITOLO VI – CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATI

| | |
|---|----------------|
| <i>Art.34 – Deliberazioni relative a funzioni proprie</i> | <i>pag. 14</i> |
| <i>Art.35 – Deliberazioni relative a funzioni delegate.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art.36– Norme transitorie e finali.....</i> | <i>15</i> |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Circoscrizioni di decentramento

1. Il territorio comunale si suddivide in 8 Circoscrizioni la cui denominazione e le cui delimitazioni territoriali sono descritte nell'Allegato A al presente Regolamento, con riferimento alla planimetria annessa.
2. Le modifiche del numero e delle delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni sono deliberate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale.
3. L'iniziativa in ordine alle modifiche di cui al comma 2 compete:
 - al Sindaco;
 - ad un terzo dei Consiglieri comunali;
 - a ciascun Consiglio di Circoscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta di un numero di consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei componenti.
1. In caso di iniziativa del Sindaco o dei Consiglieri comunali, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei Consigli di Circoscrizione interessati, reso nel termine di cui, all'art 9.
2. La Circoscrizione ha sede nei locali destinati a Centro Civico, individuati dal Consiglio comunale.
3. Il Centro civico è aperto ai soggetti sociali, culturali e politici che operano nel territorio circoscrizionale. Il Consiglio di Circoscrizione disciplina l'uso dei locali del Centro Civico, con apposito regolamento, da approvare entro 90 giorni dall'apertura del Centro Civico. Qualora il Consiglio Circoscrizionale non provveda entro il termine predetto con atto proprio, il Consiglio Comunale provvederà al commissariamento.

Art. 2

Organi della Circoscrizione

1. Sono organi istituzionali della Circoscrizione il Consiglio ed il suo Presidente.

Art. 3

Principi di organizzazione

1. In conformità con il dettato statutario, presso le Circoscrizioni vige il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni, il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, controllo e adotta gli atti presupposti alla gestione dei servizi. Compete alla struttura burocratica la gestione dei servizi affidati alla Circoscrizione.

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE

Art. 4 Istanze e petizioni

1. Per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale, possono essere rivolte alla Circoscrizione istanze, per proporre l'adozione di provvedimenti amministrativi, e petizioni, per esporre comuni necessità.
2. Le istanze e le petizioni, rivolte in forma scritta alla Circoscrizione, devono essere sottoscritte, secondo la normativa vigente, da almeno 500 cittadini che risiedano, lavorino o studino nel territorio circoscrizionale.
3. Il regolamento sulla partecipazione, approvato dal Consiglio di Circoscrizione, stabilisce tempi, modalità e forme per la risposta alle istanze e petizioni. In attesa dell'adozione del suddetto regolamento, trova applicazione il regolamento comunale della materia.

Art. 5 Consultazioni e conferenze di Circoscrizione

1. Per acquisire maggiori conoscenze sui bisogni e sugli orientamenti che maturano tra i residenti, tra coloro che studiano o lavorano nell'ambito della Circoscrizione o tra gli utenti dei servizi, il Consiglio può effettuare forme di consultazione popolare, anche limitate a specifici settori sociali, consistenti nella distribuzione e raccolta di questionari.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni – deliberate dal Consiglio circoscrizionale e indette dal Presidente- è promosso un dibattito consiliare entro 30 giorni dalla conoscenza dell'esito.
3. Per favorire momenti di incontro, di crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere conferenze e dibattiti su specifiche tematiche di interesse generale, invitando a parteciparvi cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO III ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Capo I IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 6 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione.
2. Per quel che concerne i requisiti di eleggibilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Consigliere di Circoscrizione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.7 Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione sono presentate in forma scritta e depositate presso l'ufficio di segreteria della Circoscrizione. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 8
Surroga dei consiglieri

1. In caso di mancata convalida dell'eletto alla carica di Consigliere Circostrizionale ovvero nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere di Circostrizione, il Consiglio provvede – previo esame dei requisiti di eleggibilità nonché di eventuali cause di incompatibilità e relativa convalida – alla sua sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue l'ultimo eletto. Per l'esame delle cause di incompatibilità si rinvia alle previsioni contenute nell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986 n. 31.
2. La surroga deve avvenire alla prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione anticipata dal mandato e, comunque, entro 20 giorni dalla stessa. Il Consiglio Circostrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum.

Art. 9
Funzioni consultive

1. Nell'esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Circostrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti – da esercitare entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo – sulle seguenti materie:
 - schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
 - regolamenti comunali;
 - piani urbanistici generali, piano regolatore;
 - piano commerciale;
 - programmi di assistenza socio economica in favore dei soggetti indigenti e dei loro familiari predisposti dall'Amministrazione comunale e non rientranti nelle funzioni proprie;
 - delibere-quadro concernenti materie delegate ai Consigli di Circostrizione;
 - modifiche concernenti il numero e le delimitazioni territoriali delle Circostrizioni.
2. I Consigli di Circostrizione esprimono, inoltre, pareri sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il Consiglio, il Sindaco o la Giunta Municipale riterranno di dover sottoporre all'esame degli stessi Consigli di Circostrizione.
3. I pareri – adeguatamente motivati – sono espressi con atto deliberativo adottato entro i termini previsti dai regolamenti comunali di settore.
4. Qualora i regolamenti di settore non prevedano termini specifici entro i quali i pareri debbono essere espressi, gli stessi sono resi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta urgente, il termine di cui ai comma 3 e 4 è ridotto a giorni cinque.

Art. 10
Funzioni e poteri dei Consigli di Circostrizione

1. Funzioni e poteri dei Consigli di Circostrizione sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Particolare rilevanza è attribuita ai rapporti con i cittadini singoli ed associati onde favorire la partecipazione più ampia alla formazione delle scelte.
2. Il Consiglio di Circostrizione nell'ambito dell'unità del Comune rappresenta le esigenze di quanti vivono e lavorano nel territorio della circostrizione.
Il Consiglio inoltre:
 - esercita funzioni di indirizzo, programmazione e formazione;
 - compie gli atti necessari alla gestione di servizi, concorrendo al proseguimento degli interessi della collettività;
 - vigila e controlla l'uso del territorio delle circostrizioni.

Art 11

Funzioni propositive

1. Sugli argomenti che interessino la comunità circoscrizionale i Consigli di Circoscrizione possono richiedere l'adozione di un provvedimento amministrativo al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili delle istituzioni e delle Aziende speciali, formulando specifiche proposte redatte in forma scritta, ove sia specificato l'oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione – anche sommaria- dei costi e dei benefici economici presunti dell'intervento proposto. Il soggetto cui è richiesta l'adozione del provvedimento è tenuto, entro sessanta giorni, a dare riscontro alla richiesta e, ove sia nell'impossibilità a darne comunicazione, specificando le motivazioni della mancata adozione del provvedimento.
2. A tal fine, il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 12

Partecipazione alle scelte dell'Amministrazione comunale

1. Su richiesta, i Consigli di Circoscrizione possono concorrere all'elaborazione dei piani e dei programmi di competenza del Comune e, in particolare:
 - all'elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento ai poteri attribuiti alle Circoscrizioni;
 - all'elaborazione ed alle variazioni dei piani territoriali ed urbanistici, generali e particolareggiati nonché dei programmi annuali e pluriennali di attuazione e di investimento che non siano già di competenza delle Circoscrizioni;
 - all'elaborazione ed alle modificazioni dei regolamenti che trattano materie di interesse per le Circoscrizioni nonché alla definizione dei criteri generali di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi non obbligatori;
 - all'elaborazione ed alle variazioni dei programmi annuali e pluriennali relativi alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche che ricadono nell'ambito territoriale delle Circoscrizioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. L'attività di cui al comma precedente si esercita mediante la partecipazione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione o del Vice Presidente, o di un suo delegato, ai lavori delle Commissioni Consiliari o del Consiglio Comunale ove siano in discussione questioni riguardanti la Circoscrizione.

Art. 13

Adempimenti della prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio di Circoscrizione è convocata dal Sindaco con propria determinazione. Essa deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale. In tale seduta si procede alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe, all'elezione del Presidente e, altresì, del Vice Presidente. Dopo la prima legislatura, la convocazione sarà fatta dal Presidente in carica.
2. La presidenza provvisoria della seduta è assunta dal Consigliere più anziano per voti, ovvero dal Consigliere che, a parità di voti, sia più anziano per età.

Art. 14
Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano per voti, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 15
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio è convocato ad iniziativa:
 - del Presidente;
 - di un terzo dei Consiglieri di Circoscrizione assegnati;
 - del Sindaco qualora ne ricorra l'esigenza.
3. I proponenti nella richiesta di convocazione – oltre ad indicare i motivi su cui la stessa si fonda – debbono specificare gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
4. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto recante l'ordine del giorno, notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta o – in caso di urgenza- almeno ventiquattro ore prima.
5. Di ciascuna seduta e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con affissione all'albo pretorio del Comune. Copia dell'ordine del giorno è inviata alla Segreteria Generale del Comune per l'inoltro al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare debbono essere depositati presso la Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni prima della seduta o 24 ore nei casi di urgenza.

Art. 16
Disciplina ed organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio di Circoscrizione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvi i casi in cui non sia stabilita una maggioranza qualificata.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a meno che la legge, lo Statuto o il presente regolamento non richiedano maggioranze diverse.
3. L'organizzazione e la disciplina delle sedute sono previste da apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Comunale, entro quattro mesi dalla data di insediamento dello stesso.
4. In via transitoria e sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, per la disciplina e l'organizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione, si applicano le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

Art. 17
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche. Sono segrete quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, ovvero quando il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.

2. Alle sedute del Consiglio di Circoscrizione ha diritto di partecipare il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
3. Possono essere invitati ad intervenire alle sedute i rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte e di pubbliche istituzioni.

Art. 18

Decadenza o scioglimento dei Consigli di Circoscrizione

Per la decadenza e lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 11.12.1976 n. 84.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 19

Elezione del Presidente

1. Alla prima seduta il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente secondo le modalità indicate dall'art. 69 dello Statuto.
2. Entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza o dalla presentazione delle dimissioni, il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
3. Per la validità della seduta nella quale si elegge il Presidente è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede, nella stessa seduta – per la validità della quale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica – ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
5. La deliberazione relativa all'elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione – sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario – diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall'art. 68 dello Statuto.

Art. 20

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta la Circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità indicate dal regolamento interno;
- sottopone all'esame del Consiglio le proposte di deliberazione;
- vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi negli uffici della Circoscrizione;
- dà impulso all'azione del dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione e verifica l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio;
- esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile;
- quelle attribuite dai provvedimenti quadro, relativi a materie delegate al Consiglio Circoscrizionale, e dal presente regolamento nonché le altre eventualmente attribuite dai regolamenti comunali di settore.

Art. 21

Durata in carica del Presidente

Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte.

Art. 22

Decadenza e dimissioni del Presidente

1. Il Presidente decade quando si verifichi una delle cause previste quali condizioni ostative alla carica di Consigliere di Circoscrizione.
2. Il Consiglio di Circoscrizione prende atto della decadenza e procede ad una nuova elezione in una apposita seduta convocata dal Vice Presidente.
3. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono depositate presso la segreteria del Consiglio di Circoscrizione o formalizzate nel corso di seduta dell'Organo Collegiale. Le stesse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
4. La comunicazione delle dimissioni dovrà essere data al Consiglio Comunale.

Art. 23

Rimozione e sospensione del Presidente

Per la rimozione e la sospensione del Presidente si applicano le norme di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.

Art. 24

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente viene eletto nella medesima seduta in cui è eletto il Presidente, con le stesse modalità previste per quest'ultimo.
3. La deliberazione relativa all'elezione del Vice-Presidente- sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario – diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall'art. 68 dello Statuto.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Vice Presidente, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

Art. 25

Consulta dei Presidenti

E' istituita la Consulta dei Presidenti composta dai Presidenti delle circoscrizioni, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco.

Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle circoscrizioni almeno quattro volte l'anno.

Su richiesta di almeno quattro Presidenti, il Sindaco è tenuto a convocare la consulta e di mettere all'ordine del giorno le richieste dei Presidenti.

La Consulta dei Presidenti esamina i problemi relativi al decentramento, proponendo al Consiglio Comunale proposte di modifica o di attribuzioni di poteri delegati.

La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi intercircostrizionali o programmi di intervento per problemi di interesse comune.

Delle risultanze della conferenza il Sindaco informa il Consiglio Comunale presentando, entro quindici giorni, la relazione sullo stato del decentramento per l'anno di riferimento.

La Consulta può essere, altresì, convocata autonomamente su richiesta di 4 Presidenti di Circostrizione. In questo caso la presidenza sarà assunta dal Presidente più anziano per età.

CAPO III UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSTRIZIONE

Art. 26 Dotazione della Circostrizione

1. La Civica amministrazione provvede a dotare ciascuna Circostrizione di adeguati strumenti, strutture, risorse finanziarie e personale per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate.
2. Le dotazioni organiche faranno riferimento alla pianta organica del Comune.

Art. 27 Il dirigente

1. A ciascuna Circostrizione è assegnato un Dirigente che ne coordina l'attività gestionale. Egli esercita altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Circostrizione.
2. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, l'attività di assistenza al Consiglio è svolta dal funzionario che ne esercita le funzioni vicarie.
3. Nell'ambito delle funzioni delegate, in materia di piccola manutenzione, ove sussistano situazioni di necessità ed urgenza ovvero circostanze che possano determinare la sospensione di un pubblico servizio, compete al dirigente l'adozione di provvedimenti atti a rimuovere le situazioni suddette, nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento di Economato.
4. Nell'ambito delle funzioni proprie, in materia di servizi sociali, compete al Dirigente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Assistente Sociale coordinatore, l'adozione di provvedimenti atti a rimuovere situazioni di grave disagio sociale individuate dalle Autorità competenti.
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 devono essere corredati del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
6. Il Dirigente predispose ogni sei mesi una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta ed all'esercizio dei poteri di spesa ad esso attribuiti che viene trasmessa al Presidente del Consiglio di Circostrizione.

Art. 28 Personale degli uffici di Circostrizione

1. Responsabili dei servizi amministrativi, contabili, sociali sono rispettivamente, un Funzionario Amministrativo, Contabile e un Assistente Sociale coordinatore.
2. Le delibere quadro, attributive di funzioni delegate alle Circostrizioni, devono altresì prevedere il trasferimento del personale occorrente all'esercizio delle stesse.
3. Il personale assegnato alla Circostrizione è posto sotto la dipendenza gerarchica del Dirigente della Circostrizione. Il Presidente del Consiglio circostrizionale esercita funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi e dà impulso all'azione del Dirigente preposto agli uffici di Circostrizione.

4. Le direttive generali in ordine alla funzionalità degli uffici e dei servizi di Circoscrizione sono di competenza del Consiglio circoscrizionale.

TITOLO IV COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 29

Servizi di base

(Aggiornato con le modifiche di cui alla D.C.C. n. 309 del 12/05/10)

1. Le Circoscrizioni e le dipendenti postazioni decentrate hanno competenza in ordine alla gestione dei servizi base di seguito indicati, individuati in relazione a peculiarità tecniche e a ragioni di efficacia sociale;

a) Servizi sociali;

- servizi domiciliari;
- servizi residenziali, ad esclusione del convenzionamento con le strutture residenziali;
- servizi di integrazione economica (assistenza economica ordinaria, straordinaria e temporanea; assistenza economica a invalidi sul lavoro, invalidi di guerra, minori riconosciuti dalla sola madre, famiglie di detenuti ed ex detenuti, famiglie affidatarie; contributo alloggiativo; assegno nucleo familiare con almeno tre figli; assegno maternità; istruttoria delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica, ecc.);
- servizi per il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate;
- servizio sociale professionale territoriale;
- segretariato sociale;
- centri sociali e diurni;
- semiconvitto;
- trasporto agevolato delle categorie privilegiate di cittadini che risiedono nelle circoscrizioni;
- servizi in favore di soggetti diversamente abili.

b) Servizi culturali e sportivi:

- servizi decentrati di biblioteca, emeroteca, videoteca, cineteca, ludoteca;
- iniziative per la diffusione della cultura con particolare riferimento alla valorizzazione della tradizione e del costume nell'ambito territoriale delle circoscrizioni;
- corsi di avviamento allo sport (CAM) per i residenti nelle Circoscrizioni;
- corsi di educazione motoria (CEM) per i residenti nelle Circoscrizioni.

c) Servizi scolastici ed educativi:

- assistenza igienico personale ai diversamente abili gravi che frequentano la scuola dell'obbligo e funzioni integrate di refezione scolastica;
- lavori di piccola manutenzione ordinaria nelle scuole materne comunali, negli asili nido di competenza comunale, in tutte le scuole statali dell'obbligo.

d) Servizi demografici:

- rilascio Carte d'Identità;

- rinnovo Carte D'Identità;
 - autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - autentiche di firme e rilascio Carte d'identità a domicilio (servizio domiciliare);
 - rilascio certificazioni anagrafiche;
 - passaggi di proprietà beni mobili registrati, (autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati);
 - formazione atti di nascita;
 - formazione atto di matrimonio;
 - formazione atto di morte;
 - annotazione a margine dell'atto di stato civile di provvedimenti di tutela e interdizione (relativi ai registri in uso);
 - richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nel territorio comunale;
 - rilascio certificati di stato civile plurilingue (relativi all'anno in corso).
1. Le Circoscrizioni e le postazioni decentrate dipendenti territorialmente gestiscono tutte le fasi o parte delle stesse dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi di base di cui al c. 1, di concerto con i settori competenti per materia e in relazione alle risorse finanziarie specificamente attribuite per l'erogazione dei predetti servizi, assicurando, nelle fasi di programmazione e di attuazione, il coinvolgimento di comitati ed utenti, operatori, cittadini e associazioni.
 2. Per la gestione dei servizi di base di cui sopra dovranno essere assegnate adeguate strutture e risorse umane, preferibilmente quelle che hanno espletato i servizi a livello centrale, per la corretta ed efficiente gestione dei predetti servizi.
 3. In sede di bilancio dovranno essere inseriti idonee risorse economico – finanziarie per l'espletamento dei servizi.

Art. 30 Funzioni delegate

1. Le Circoscrizioni gestiscono servizi ed attività in materie delegate dal Comune.
2. Gli Organi centrali dell' Amministrazione comunale conservano sulle attività decentrate i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e, previa diffida ad ottemperare, possono intervenire nei casi di inerzia, inadempienza, e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima ed ai criteri direttivi fissati dal Comune.
3. Le funzioni deliberative in materia delegata sono esercitate secondo i criteri, i limiti e le modalità contenute nei provvedimenti di delega.

Art.31 Deleghe per progetti

1. Oltre alla delega sulle materie di cui al precedente articolo, può essere conferita alle Circoscrizioni la delega per l'attuazione di un progetto o di un programma.
2. La deliberazione di delega deve indicare il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi le Circoscrizioni nell'esercizio della delega specifica stessa.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

Art.32 Bilancio della Circoscrizione

1. Per le materie delegate e per quelle attribuite alla competenza propria, il Consiglio di Circoscrizione provvede ad approvare il bilancio di Circoscrizione entro il termine di cui all' art. 71 – comma 2° - dello Statuto.
2. Unitamente al bilancio di previsione, il Consiglio di Circoscrizione approva una relazione annuale nella quale sono indicate - con riferimento a ciascun tipo di attività – le linee programmatiche e gli interventi che si intendono adottare ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati.
3. Ai fini dell' esecutività del bilancio di Circoscrizione, si applicano le disposizioni relative ai controlli sulle deliberazioni riguardanti competenze proprie della Circoscrizione.

Art.33 Conto consuntivo

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Circoscrizione approva il conto consuntivo, relativo al precedente esercizio finanziario, accompagnato da una relazione a firma congiunta del responsabile del servizio di ragioneria e del dirigente della Circoscrizione, nella quale sono, in dettaglio, esposti i risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti e delle attività svolte.
2. La relativa proposta di deliberazione, corredata dalla relazione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il parere prima dell' invio al Consiglio Circoscrizionale.

TITOLO VI CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATIVI

Art. 34 Deliberazioni relative a funzioni proprie

Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, relative a funzioni proprie, diventano esecutive – ai sensi dell'art. 68 – comma 2 – dello Statuto – dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio ed all' Albo della Circoscrizione. Copia dovrà pure essere trasmessa all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 35 Deliberazioni relative a funzioni delegate

1. Le deliberazioni relative a funzioni delegate sono trasmesse – ai sensi dell'art. 68, 5° comma, dello Statuto – all'Ufficio di staff, che ne verifica la legittimità.
2. Esse diventano esecutive se, entro 20 giorni dalla loro ricezione, il predetto ufficio non le rinviò con richiesta di chiarimenti.
3. La richiesta di chiarimenti, formulata dall'Ufficio di staff, sospende il termine previsto al comma precedente.
4. Il Dirigente della Circoscrizione deve controdedurre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, pena la decadenza della deliberazione.

5. Le deliberazioni circoscrizionali diventano esecutive se, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle controdeduzioni, una speciale Commissione – presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale e composta dal Ragioniere Generale o da un Dirigente da lui delegato e dal Direttore Generale o dal Dirigente dell'Ufficio di staff -non adotti un provvedimento di annullamento.

Art. 36

Norme transitorie e finali

1. L'attribuzione delle competenze circoscrizionali, in materie delegate, ha decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi Consigli circoscrizionali.
2. Le competenze delegate ai Consigli di Quartiere con i provvedimenti consiliari n. 278 del 23/09/1983, n. 37 del 31/01/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono revocate con effetti dalla data di esecutività del presente Regolamento.